



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI – DISTRETTO DI RICCIONE

Art. 1 Premessa

L'affidamento familiare è disciplinato ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149, della delibera del Consiglio Regionale 28 febbraio 2000 n. 1378 e Direttiva Regionale 1904 del 2011.

L'affido familiare (affido) nel dettato legislativo (art. 2 comma 1 e 2, legge 184/83) rappresenta, insieme all'adozione, la principale forma di protezione dei minori in caso di temporanea incapacità e/o impossibilità della famiglia d'origine di prendersene cura o di adempiere adeguatamente ai doveri relativi all'esercizio delle funzioni genitoriali.

L'affido, secondo la direttiva regionale Emilia Romagna 1904/2011, è un intervento temporaneo attraverso il quale il bambino viene accolto da adulti che s'impegnano ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la responsabilità genitoriale (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore, ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti dall'autorità giudiziaria e dai servizi affidanti.

Art. 2 Tipologie di Affido

L'affido familiare è relativo ai minori di 18 anni, italiani o stranieri residenti, Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne un adeguato sviluppo psico-fisico, minori anche non residenti che si trovino sul territorio in situazioni di emergenza tali da richiedere un'immediata tutela.

Per situazioni particolari e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno di età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa e comunque non oltre il ventunesimo anno di età.

L'affido familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali: la temporaneità ed il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione di un rientro del minore nella famiglia d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia ed alle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'affido familiare, lo stesso può assumere diverse forme.

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- **Affido consensuale:** viene attuato con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento viene disposto dal Servizio Tutela Minori e sottoscritto dal Responsabile del



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Servizio, dalla famiglia affidataria, dagli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore e sentendo sempre i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento.

Del provvedimento di affidamento consensuale predisposto dal servizio sociale viene data comunicazione al Giudice Tutelare che lo rende esecutivo con suo decreto (art. 4 legge 184/83 e ss.mm.) per la durata massima di 24 mesi (art.4, comma 4, L. 149/2001).

Viene data comunicazione al Giudice Tutelare anche nel caso in cui un minore sia affidato stabilmente per un periodo superiore a 6 mesi a chi non sia parente entro il 4° grado.

Il Servizio Minori deve costantemente seguire l'andamento dell'affido e relazionare periodicamente al Giudice Tutelare che, con suo provvedimento, può disporre la cessazione dell'affidamento (art.4, comma 5, L. 149/2001). Qualora, invece, dalle relazioni del Servizio Minori emerga la necessità della proroga, oltre i 24 mesi, essa può essere concessa dal Tribunale per i Minori (art. 4, comma 4, L. 149/01).

- **Affido giudiziale:** viene attuato quando NON vi è il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Non può superare la durata di 24 mesi, può essere però prorogato dall'Autorità Giudiziaria, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di affido è contenuta all'Art. 4 della Legge 4 Maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 Marzo 2001 n. 149.

In merito alla durata si può parlare di:

- **Affido in emergenza:** avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 45 gg
- **Affido a breve/medio termine:** durata di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili;
- **Affido a lungo termine:** Fino a 2 anni e oltre, eventualmente prorogabili in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto e su autorizzazione della Magistratura.

In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di:

- **Affido a tempo pieno:** quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte per almeno 5 notti a settimana
- **Affido a tempo parziale:** quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (es. fine settimana o vacanze). In questo caso si richiede un impegno della famiglia affidataria a tempo parziale, solitamente per periodi brevi o ben definiti.

E' necessario inoltre distinguere alcuni percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare e alla tipologia della risorsa famiglia:

- **Affido eterofamiliare:** quando il minore viene inserito in una famiglia con cui non ha vincoli di parentela entro il 4° grado;
- **Affido intrafamiliare:** quando il minore viene inserito presso parenti entro il 4°:



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

- **Affido omoculturale:** (eterofamiliare o intrafamiliare) quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- **Affido giovani maggiorenni:** (eterofamiliare) quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre i 21 anni) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

Art. 3 Altre tipologie di sostegno familiare al minore e alla sua famiglia: la Vicinanza Solidale

Nel Distretto di Riccione esiste un'altra forma di accoglienza e sostegno familiare quale risposta a problematiche emergenti, che è rappresentata dalla Vicinanza Solidale.

Si tratta di un progetto gestito dal Centro per le Famiglie Distrettuale che unisce due famiglie, una affiancante ed una affiancata, con l'obiettivo di dare risposta a quelle situazioni di temporanea fragilità che richiedono un supporto (es. problematiche organizzative rispetto alla quotidianità).

L'idea su cui si fonda è quella della solidarietà e del supporto reciproco tra le famiglie della collettività, per coltivare e costruire quella rete informale di relazioni che unisce e favorisce l'inclusione di tutti gli individui nella vita del territorio.

Si tratta, pertanto, di un progetto di volontariato, viene attivata un'assicurazione per il volontario e il progetto viene supervisionato ed affiancato da un tutor di riferimento.

Art 4 I Servizi

Il Distretto di Riccione realizza progetti di affido familiare attraverso l'attività stabile del Servizio Affidi facente parte del Servizio Sociale Territoriale – Area Minori Tutela Minori, che opera nell'ottica della partecipazione sociale, valorizzando le risorse presenti nel territorio, nell'ambito e con gli strumenti previsti dalla legge.

L'attività del Servizio Affidi viene svolta, in parte, di concerto con il Centro per le Famiglie distrettuale ed, in parte, in equipe multiprofessionale integrata (socio-sanitaria) così come previsto dal “protocollo di intesa in materia di servizi integrati area minori e famiglia” con l'AUSL Romagna per le funzioni sociosanitarie integrate relative alla tutela minori, all'affido e all'adozione.

Il Servizio Affidi ha il compito di:

- curare la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affido attraverso azioni di sensibilizzazione e di sviluppo di comunità, di concerto con il Centro per le Famiglie Distrettuale e con le Associazioni del territorio che si occupano della materia;
- accogliere la disponibilità delle famiglie risorsa, svolgere l'opportuno percorso di conoscenza e valutazione (come previsto dalla DGR 1904/2011) riferendo agli interessati gli elementi essenziali relativi alla valutazione;



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

- curare la formazione, la preparazione ed il sostegno delle famiglie affidatarie attraverso incontri individuali e di gruppo;
- organizzare e curare la Banca Dati informatica delle famiglie disponibili all'affido;
- promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- affiancare le équipe territoriali tutela minori per l'elaborazione progettuale che implica l'ipotesi di collocamento in affido familiare di un minore, definire, di concerto con l'équipe territoriale, le ipotesi di abbinamento ed il progetto di accompagnamento successivo verificando la redazione, da parte dell'équipe territoriale, del Progetto Quadro, come previsto dalla DGR 1904/11.
- Il Servizio affidi provvede, inoltre, a verificare i cosiddetti "requisiti morali" dei soggetti che si rendono disponibili, eventualmente anche verificando pendenze / condanne penali, attraverso controllo del casellario giudiziario (situazione che va preventivamente autocertificata, attraverso moduli messi a disposizione dal servizio);
- restituzione, al termine del periodo di affidamento e in collaborazione con gli operatori sul caso, dell'esperienza di affidamento a tutti i protagonisti coinvolti.

Le équipe territoriali tutela minori hanno il compito di:

- provvedere alla stesura del Progetto di affido (contratto affido) che definisce le figure referenti, gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di verifica del progetto stesso;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto del progetto formulato e delle persone in esso coinvolte;
- predisporre il Progetto Quadro che costituisce lo strumento operativo che delinea la prospettiva di progetto e comprende sia le scelte fondamentali di intervento per la famiglia d'origine che quelle per il ragazzo.

Art. 5 Il minore

Il minore è il protagonista del Progetto di affidamento: deve essere sempre informato, preparato e sostenuto affinché comprenda quello che sta succedendo e le motivazioni sottostanti, utilizzando le modalità adatte ed opportune rispetto alla sua età.

Il minore va sostenuto affinché collabori positivamente al progetto: vanno assicurati momenti di ascolto, attenzione, rielaborazione dei vissuti e momenti di sostegno in relazione alla lettura e rilettura delle fasi e dei nodi più critici.

Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in quanto la valutazione circa l'opportunità e l'utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al servizio sociale o dal Tribunale per i Minorenni, tuttavia il bambino o il ragazzo non solo deve essere informato



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



di quanto sta accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l'esperienza in modo positivo.

Pertanto, nell'elaborazione di un Progetto di affido (consensuale), è necessario sentire sempre i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria, quindi nel caso di un affidamento giudiziale, deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il minore ha diritto di mantenere i rapporti con la famiglia d'origine (salvo diverse disposizioni dell'A.G.) e, in ogni caso, ha diritto al sostegno psicologico per rielaborare tali relazioni. Ha diritto, altresì, a mantenere rapporti e relazioni con la famiglia affidataria una volta concluso il progetto, sempre che non vi siano controindicazioni in merito.

Art . 6 La famiglia affidataria

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità al progetto di accoglienza di quel/quei minore/i, sulla base di una valutazione tecnica dell'equipe psico-sociale specialistica. La famiglia affidataria svolge le funzioni genitoriali nell'ambito dell'ordinarietà, mentre relativamente alle scelte straordinarie (cambio scuola, viaggi all'estero, medico di base, vaccinazioni...), queste vanno condivise con l'equipe territoriale che contatterà la famiglia d'origine oppure con il tutore (se presente).

Nell'individuazione della famiglia affidataria relativamente ad uno specifico progetto di affido il Servizio Affidi dovrà aver accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo e affettivo, alla maturazione del minore, rispettando la sua individualità, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;
- conoscenza del carattere di temporaneità del progetto di affido familiare;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con l'equipe che la segue;
- età degli affidatari, composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa e condizione abitativa, compatibili con le esigenze e i bisogni del minore.

Gli affidatari si impegnano a:



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, rispettando l'identità culturale e religiosa del minore;
- mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'equipe tutela minori, validi rapporti con le famiglie di origine dei minori in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- partecipare agli incontri di monitoraggio e verifica del progetto programmati dagli operatori dell'equipe tutela minori;
- partecipare con regolarità ai gruppi di sostegno di famiglie affidatarie/accoglienti eventualmente organizzati dal Centro per le Famiglie;
- mantenere idonee condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine informandone gli operatori;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- escludere qualsiasi richiesta di danaro alla famiglia del minore in affido;
- favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affido familiare.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione previsto dalla Delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1904/2011 e successive modifiche organizzato dal Servizio Affidi in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale così come meglio declinato nelle linee guida sull'affido familiare che sono parte integrante del presente regolamento.

Gli affidatari hanno diritto a:

- essere informati, preparati, accompagnati e sostenuti in relazione all'affido;
- essere coinvolti ed ascoltati in relazione al progetto di affido;
- essere accuratamente selezionati considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento, in termini di compatibilità con le specifiche risorse della famiglia affidataria;
- essere tutelati in relazione ai loro dati personali ed alla privacy;
- ricevere un contributo economico svincolato dal reddito familiare e finalizzato ai bisogni del minore in affido;
- beneficiare di agevolazioni comunali (inserimenti in servizi educativi – trasporti – centri estivi, ecc) concordati con il Servizio e previsti dal progetto;
- beneficiare delle stesse opportunità ed agevolazioni lavorative e previdenziali previste dalle norme in vigore per i genitori adottivi.



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Art. 7 La famiglia d'origine

Per famiglia d'origine si intende quella che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in un momento di temporanea difficoltà o fragilità.

La famiglia d'origine viene coinvolta, informata e accompagnata a comprendere le valutazioni del Servizio tutela minori e le motivazioni sottostanti al progetto di affidamento, così come viene coinvolta nel progetto di aiuto e sostegno a suo favore e nel monitoraggio dell'andamento del progetto stesso.

La famiglia d'origine si impegna a:

- attenersi alle indicazioni definite e/o concordate nel progetto e collaborare con il Servizio tutela minori e con le indicazioni dell'Autorità Giudiziaria;
- aderire al progetto di sostegno e cura predisposto dal Servizio tutela minori con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affidamento familiare del figlio e favorire, quindi, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore, secondo le modalità concordate con il Servizio.

La famiglia d'origine ha il diritto di ottenere informazioni essenziali sulla famiglia affidataria, ed eventualmente, se ritenuto opportuno, conoscerla oltre che mantenere la relazione ed i rapporti con i figli, salvo i casi in cui sia disposto diversamente dall'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, anche la famiglia, così come il minore, ha il diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento familiare e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affidamento e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

Art. 8 Contributo affidamento

Il Distretto di Riccione (Comune di Riccione capofila) si impegna a corrispondere alle famiglie affidatarie, una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, così come stabilito dall'art. 80 della legge 184/83, dall'art. 12 della LR 2/2003 e dal punto 5.2 (parte II) della Direttiva Regionale 1904/11 e così come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1378 del 2000, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza della famiglia, a prescindere dalle condizioni economiche.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria.



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine lo consentano, la stessa sarà chiamata a provvedere o partecipare a spese straordinarie riguardanti il figlio (spese sanitarie non garantite dal SSN, spese odontoiatriche o per ausili, spese scolastiche in relazione a benefici non esigibili per motivi legati alla residenza, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta).

Alle famiglie che accolgono minori in affidamento, potranno essere erogati contributi economici straordinari per spese aggiuntive **concordate**, da valutare singolarmente e dietro proposta dell'assistente sociale, finalizzati al pagamento di prestazioni sanitarie non effettuabili tramite il SSN, a spese scolastiche straordinarie (es. gite scolastiche), attività extra scolastiche e doposcuola, frequenza a centri estivi.

Il **contributo mensile** a sostegno dell'affidamento familiare a tempo pieno è stabilito in € 620,00, tenendo conto delle iniziali indicazioni stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1378 del 28.02.2000, dell'attuale contributo in essere e di un adeguamento necessario dovuto agli aumenti ISTAT di questi anni.

Il Comitato di Distretto potrà periodicamente aggiornare la quota della retta affido con adeguamenti ISTAT e uniformarsi alle eventuali indicazioni regionali.

- Il contributo mensile sarà incrementato per un massimo del 50 % in caso di minori che prevedono un'alta intensità di cura documentata nel progetto (per disabilità, disagio, pregiudizio, collocamento in emergenza, età inferiore ai 3 anni, situazioni particolari da valutare di volta in volta);
- Negli affidi part-time la quantificazione del contributo è rapportata alla quantità di tempo impegnato e al lavoro di cura della famiglia affidataria e non può comunque superare il 50 % della quota base.
- In riferimento ai minori collocati in affido parentale (PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO) si potrà valutare l'opportunità di erogare il contributo affido, laddove la situazione economica della famiglia che accoglie il minore non consenta, senza un aiuto del servizio, un adeguato accompagnamento del minore e dei suoi bisogni anche materiali.
- A fronte di progetti di affido di lungo periodo, viene prevista la prosecuzione del supporto economico alla famiglia accogliente anche oltre il raggiungimento della maggiore età, erogando il sussidio previsto, fino al 21° anno, salvo il ragazzo / la ragazza raggiungano anticipatamente un'indipendenza economica, ossia quando inizia un'attività lavorativa con un'adeguata capacità reddituale tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
- Nel caso di affido di più fratelli minori, l'assistente sociale dell'Equipe territoriale svolge una valutazione complessiva dei bisogni riferiti al mantenimento dei minori, predisponendo una relazione ben motivata e concordando con la famiglia affidataria l'erogazione di una cifra "forfettaria" superiore alla quota individuale, che tenga conto della maggiore intensità assistenziale dell'affido plurimo.



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

- Il contributo affido non viene corrisposto nei casi in cui il Tribunale per i Minorenni abbia avviato, con un Decreto, l'apertura della procedura di adottabilità ed abbia previsto il collocamento del minore in una famiglia disponibile all'affido a rischio giuridico individuata dal Tribunale stesso tra le famiglie con idoneità all'adozione. In analogia viene sospeso il contributo affido nelle situazioni che, pur essendosi avviate come affidi, evolvono verso l'apertura di un procedimento di adottabilità da parte del Tribunale e la famiglia affidataria abbia dato la disponibilità all'adozione a rischio giuridico e sia stata ritenuta idonea e adeguata per tale progettualità.

Per garantire al minore e alla sua famiglia affidataria determinati benefici (riduzioni/esoneri retta per servizi scolastici/ricreativi/sanitari, ecc.), per affidi a medio e lungo termine il Servizio (possibilmente in accordo con la famiglia di origine e/o il tutore) si riserva la possibilità di trasferimento della residenza del minore presso la famiglia affidataria (ove non ci sia necessità di mantenere riservato il domicilio del minore). La competenza sul progetto rimane in capo ai Servizi che lo hanno predisposto; il trasferimento di residenza del minore non comporta trasferimento del progetto né dal punto di vista economico né progettuale.

Si fa presente che la spesa per gli affidi familiari di minori in carico al Servizio Tutela Minori afferisce al Bilancio Sociale, mentre relativamente agli affidi di minori riconosciuti come "casi complessi", secondo la D.G.R.1102/2014 "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento", la ripartizione della spesa è prevista al 50% tra Bilancio Sanitario e Bilancio Sociale.

Art. 9 Assicurazione

In tutti i progetti di affido familiare e sostegno familiare è prevista l'attivazione di una copertura assicurativa per eventuali danni derivati ai minori in affido o da questi provocati a terzi, così come previsto dalla Dgr 1904/2011 punto 6 bis.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti per la gestione dei progetti e interventi di cui al presente regolamento, nonché ai fini della erogazione dei benefici ivi previsti si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e dei nuclei familiari coinvolti con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con gli obblighi e incombenze previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/03).



DISTRETTO RICCIONE

Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegrolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Ambito territoriale Riccione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

I destinatari del Progetto di Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza del bambino che hanno accolto e si impegnano a non divulgarle.

Art. 11 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato puntualmente, in riferimento alla declinazione più precisa dell'organizzazione del Servizio in relazione alle procedure e alle diverse fasi di attivazione, realizzazione e monitoraggio dei progetti di affido ed al coinvolgimento dell'AUSL Romagna per le funzioni socio-sanitarie integrate, si rimanda alle linee guida sull'affido familiare.